

Ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Colpito **penalmente** il traffico **organizzato** di cuccioli al di sotto delle **12 settimane**.
Sanzionata l'**introduzione illecita** di animali da compagnia

Il Disegno di legge Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento interno va ad incidere considerevolmente sul Codice Penale sia per contrastare la tratta dall'Est degli animali da compagnia (di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003), che per inasprire le sanzioni sul maltrattamento e sull'uccisione di animali. Per l'esecutività della Convenzione nel nostro Paese dovranno passare sei mesi dal deposito della nuova legge al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Per quanto riguarda le norme di adeguamento dell'ordinamento interno, le stesse saranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 3: COSA CAMBIA PER IL VETERINARIO?

Con l'approvazione di questa nuova legge, l'attività del medico veterinario resta interessata dai medesimi profili penali a suo tempo introdotti con la legge 184/2004. una sostanziale differenza, rispetto a prima, riguarda gli interventi chirurgici a scopo estetico, cioè privi di una motivazione terapeutica. L'aver dato esecuzione alla Convenzione europea significa aver recepito il principio europeo secondo il quale "gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati". La Convenzione li autorizza, in via eccezionale, solo "se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un singolo animale". Parliamo del taglio della coda, del taglio delle orecchie, della recisione delle corde vocali, dell'asportazione delle unghie e dei denti. Parliamo cioè di interventi che sono già vietati in Italia (Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani) se non hanno una finalità terapeutica decisa e certificata dal medico veterinario) e che se non hanno una motivazione veterinaria vanno considerati come reato penale di maltrattamento animale (articolo 544-ter del codice penale). Fa eccezione solo il taglio della coda per il quale l'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 la consente nei cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, "sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia". Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

544-BIS UCCISIONE DI ANIMALI

Con la Legge di ratifica aumenta la sanzione minima e massima per l'uccisione di animali.

Viene così modificato l'articolo 544 bis del codice penale, nel senso che la reclusione passa "da tre mesi a diciotto mesi" a "**da quattro mesi a due anni**". L'articolo 544-bis (Uccisione di animali) è così modificato: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione "**da quattro mesi a due anni**".

544-TER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Con la Legge di ratifica aumenta la sanzione minima e massima per il maltrattamento di animali. La pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a **“da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”**. L’articolo Art. 544-ter del Codice Penale. (Maltrattamento di animali) è così modificato: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a servizi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la **reclusione da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro**. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata dalla metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

LA CRUDELTÀ

Durante l’iter parlamentare, in Commissione Giustizia ed Esteri, era stato proposto di sopprimere il requisito “per crudeltà”, attualmente presente nel Codice Penale per il reato di uccisione di animale. L’Assemblea ha concluso per il mantenimento del requisito della crudeltà, sulla scorta di osservazioni di natura giuridica avanzate dal relatore On Mazzatorta e giudicate meritevoli di ulteriore approfondimento. Il rischio, ha osservato Mazzatorta era di “escludere dall’area penalmente rilevante le uccisioni di animali seppure necessitate che avvengano con metodi efferati e crudeli”.

ARTICOLO 4: TRAFFICO ILLECITO

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale in conseguenza di traffici illeciti.

ETA’ ACCERTATA

La pena è aumentata se gli animali trafficati hanno un’età accertata a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. In Parlamento si era proposta una soglia diversa, “un’età inferiore alle otto settimane”, poi rialzata a dodici in modo da colpire la più ampia fascia di traffici che solitamente non interessa cuccioli con un numero troppo basso di settimane di vita. È stata però introdotta la parola “accertata” (anche per l’introduzione illecita come vedremo più avanti) che non era presente nel testo originario del disegno di legge.

STOP ALL’ATTIVITÀ

In caso di condanna, è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

SEQUESTRO E CONFISCA DEGLI ANIMALI

Nel caso di condanna o di applicazione della pena per traffico di cuccioli, su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali. Stessa destinazione per gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca. A queste stesse associazioni ed enti vanno le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie, secondo le modalità definite all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ARTICOLO 5: INTRODUZIONE ILLECITA

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. Punito anche chiunque introduce, trasporta o cede, nel territorio nazionale animali da compagnia, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, (Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari) accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI

L'entità delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono in Ministero della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.